

Il 17 febbraio 2009 presso Confindustria Vicenza - sede di Schio e Thiene - si sono incontrati:

- la ditta VALEX S.P.A. rappresentata da Bruno Anzolin, assistito da Franco Beltrame della predetta Associazione;

le RSU aziendali assistite da Maurizio Doppio della FIM CISL e da Romeo Cerisara della UILM UIL

Nel corso del presente e dei precedenti incontri, nell'ambito dell'analisi dei risultati economici aziendali e delle previsioni per il 2009, sono emersi dati particolarmente negativi e preoccupanti in quanto, oltre ad un calo del fatturato 2008 rispetto al 2007 del 15%, è prevista una ulteriore riduzione per il 2009 superiore ad un altro 15%.

Considerati tali elementi che si inseriscono nel quadro di una congiuntura generale particolarmente negativa e strutturale, l'azienda ha messo in evidenza un esubero di personale pari a 27 unità.

Ciò induce le parti a concordare il ricorso allo strumento del Contratto di Solidarietà al fine di evitare i licenziamenti conseguenti all'evidenziato esubero.

In particolare l'esubero si manifesta, allo stato, nell'Area dei servizi di Logistica, Amministrazione, Acquisti e Marketing.

Dopo ampia discussione le parti hanno pertanto convenuto di attivare il ricorso allo strumento del contratto di Solidarietà previsto dall'art.1 della legge 863/84 e successive integrazioni e modifiche, con le modalità di seguito precisate:


- 1) le parti confermano che le unità lavorative eccedenti alla data odierna rispetto all'organico complessivo di 93 dipendenti fra operai, impiegati e dirigenti, sono pari a 27 unità;
- 2) le parti concordano, con decorrenza 23 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, (salva la proroga della legislazione a favore delle aziende commerciali oltre i 50 dipendenti), una riduzione di orario medio mensile pari al 50% (con conseguente riduzione della retribuzione), che sarà applicata sia per il personale a tempo pieno che per il personale a tempo parziale e che sarà realizzata ponendo n.55 lavoratori in riduzione dell'orario mensile di lavoro che si articolerà mediante riduzione verticale.

In particolare l'orario sarà ridotto mediamente del 50% alternando una settimana di lavoro a 40 ore con una settimana a zero ore, e quindi con una media mensile di 86,5 ore lavorate.

Per quanto concerne gli aspetti normativi e retributivi si concorda:

- la retribuzione diretta sarà corrisposta per il numero di ore effettivamente svolto, fermo restando il minimo di ore previste dal presente accordo;
- gli istituti di retribuzione indiretta (es. ferie, festività, par.tredicesima mensilità, premio mensile di risultato, etc.) saranno riproporzionati in base all'orario effettivamente svolto e pertanto all'azienda non deriveranno da ciò oneri indiretti e/o differiti.

L'Azienda nelle forme di legge (art.1 D.L. 726/84 convertito nella legge 863/84 e art. 5 D.L. 148/93 convertito nella legge 236/93) chiederà a favore dei lavoratori interessati alla

AS *Mu* *SA* *RA* *AL* → 

riduzione d'orario il trattamento d'integrazione salariale per le ore di lavoro non prestate in conseguenza dell'applicazione del regime di solidarietà.

Le eventuali ore prestate in più rispetto all'orario concordato e nei limiti delle 40 ore settimanali dovranno essere approvate esplicitamente dalla Direzione Aziendale tenendo in considerazione oltre alle esigenze tecnico-organizzative la fungibilità dei ruoli e, laddove possibile, il massimo coinvolgimento dei lavoratori interessati. Tali eventuali prestazioni inoltre non daranno titolo alla corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro supplementare e/o straordinario.

Le eventuali ore eccedenti le 40 settimanali per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro verranno attuate mediante ricorso all'istituto della flessibilità le cui modalità le cui modalità sono già state oggetto di apposito accordo.

L'elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà è allegato al presente verbale di accordo e ne costituisce parte integrante;
le ferie maturate e non godute alla data del 31 Dicembre 2008 verranno interamente programmate e smaltite prima di far ricorso alla solidarietà;

Resta inteso che nelle more dell'autorizzazione all'intervento dell'integrazione salariale a carico dell'Inps l'azienda anticiperà alle normali scadenze di paga il trattamento previdenziale.

Le parti contraenti procederanno, a richiesta dell'impresa, alla definizione di specifici accordi per confermare la variazione dell'elenco dei nominativi del personale a cui si applica la riduzione d'orario concordata, in considerazione di sopravvenute modifiche indotte nell'organizzazione del lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.


CONFINDUSTRIA VI



L'AZIENDA



R.S.U.



FIM - CISL UILM UIL

